

COMUNE DI ANZI

Provincia di Potenza

email: comuneanzi@rete.basilicata.it
PEC: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it
www.comune.anzi.pz.it
poliziale.anzi@tiscali.it



PREMIO
INTERNAZIONALE
SULLA
SICUREZZA
STRADALE



Prot. n. 1874 del 13/03/2013;

Oggetto: **ORDINANZA N. 09/2013**

Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande: adeguamento al D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.

IL SINDACO

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011) con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011) dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni nella L. n. 248/2006), così che il testo ora risulta essere il seguente: *1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:* (omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, adottare il presente provvedimento che prende atto del superamento delle disposizioni comunali vigenti in materia ed in particolare delle Ordinanze Sindacali n. 3/2009 e n. 4/2009;

VISTE la L. n. 111/2011, la L. n. 214/2011, la L. n. 248/2006 e s.m.i., la Circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, il D.Lgs. n. 114/1998, la L. n. 287/1991, la L.R. n. 19/1999, la L.R. n. 23/2008, il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, quindi, che:

a) le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- il rispetto degli orari di apertura e di chiusura (possono scegliere liberamente l'orario di apertura compreso tra le ore 0 e le ore 24 in tutte le giornate dell'anno);
- l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale (possono scegliere liberamente l'eventuale giornata di riposo settimanale);

b) le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) sono tenute a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione anche durante il periodo di chiusura;

c) le attività commerciali devono comunicare la chiusura temporanea al Comune se superiore a 30 giorni consecutivi;

d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblico esercizio) è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto ed, eventualmente, il giorno di riposo settimanale;

ATTESO che è fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

ORDINA

- che gli esercenti delle **attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi)** comunichino l'orario prescelto ed, eventualmente, il giorno di riposo settimanale entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione della presente nonché almeno **3 giorni** prima per le eventuali successive variazioni prima della relativa applicazione e per la chiusura per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, salvo casi urgenti ed eccezionali (lutto, ecc.)

- la revoca delle Ordinanze Sindacali n. 3/2009 e n. 4/2009 e di ritenere revocata ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente;

di dare atto che

- l'Amministrazione Comunale ricorrendone i presupposti, eserciterà le proprie prerogative ed assumerà atti al fine di garantire l'osservanza delle leggi, segnatamente in materia di incolumità pubblica, sicurezza urbana, tutela della quiete e difesa dall'inquinamento acustico;

- Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, per la violazione delle fattispecie contenute nella presente ordinanza non rientranti nella materia degli orari si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblica affissione e pubblicazione all'Albo Pretorio On-line del Comune di Anzi e trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Anzi;

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SINDACO
Giovanni PETRUZZI